

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 31 Marzo 2014 N. 6**

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

pag. 2

LEGGE REGIONALE 1 Aprile 2014 N. 7

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

pag. 6

LEGGE REGIONALE 1 Aprile 2014 N. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

pag. 17

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2014 N. 6

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica))

1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende espresso, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui al comma 1.
3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.

Articolo 2

(Relazione della Giunta)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2014, N. 6

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge n. 219 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Ezio Chiesa in data 7 maggio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 219;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 9 maggio 2012;*
- c) *la proposta di legge n. 320 è stata presentata su iniziativa dei Consiglieri Valter Ferrando, Alessandro Benzi, Antonino Miceli, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Antonino Oliveri e Sergio Scibilia, in data 9 dicembre 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 320;*
- d) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 dicembre 2013;*
- e) *la Commissione III ha elaborato ed approvato, a maggioranza, il testo unificato delle proposte nn. 219 e 320 in data 10 marzo 2014;*
- f) *il testo unificato è stato esaminato ed approvato all'unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2014;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 17 aprile 2014.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Correlatori Consiglieri Ferrando e Bagnasco)

Con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende intervenire per dare completezza ed uniformità ad un procedimento, già iniziato da alcuni anni e a diversi livelli di competenza, riguardante l'adozione di disposizioni in materia di libera professione da parte del personale che esercita professioni sanitarie non mediche.

In particolare, il testo di legge trova il suo fondamento nell'esigenza di ovviare ad una grave lacuna che si sta registrando nel corso degli ultimi anni nell'ambito del sistema sanitario italiano, derivante in particolare dalla forte carenza di professionisti infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, della prevenzione, riabilitativi, ostetriche ed altri operatori delle professioni sanitarie non mediche.

Da un rapido excursus delle iniziative che si sono avvicinate in tale ambito, si evidenzia che già nel panorama legislativo nazionale erano state presentate proposte di legge da parte di Parlamentari che si attivavano al fine di intervenire sull'annosa questione della carenza del personale delle professioni sanitarie.

Pertanto, è di particolare importanza sottolineare la significativa evidenza che il fenomeno sopradescritto ha assunto, con caratteri sempre maggiori, se si considera l'aumento esponenziale della domanda assistenziale legata a numerosi fattori, quali i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica, l'aumento della vita media, delle cronicità e della complessità di molte patologie, il mutamento delle condizioni sociali generali. Tale carenza di risorse si traduce in difficoltà organizzative da parte delle strutture sanitarie della

nostra regione, che rischiano di non essere in grado di garantire adeguata sicurezza nell'erogazione delle cure e adeguati standard di assistenza infermieristica, sia a livello territoriale, sia per la continuità di cura a domicilio.

L'intervento del legislatore regionale muove, quindi, proprio nella direzione di porre in essere misure concrete per sopperire alla carenza del personale infermieristico e degli operatori delle professioni tecnico-sanitarie, garantendo, al contempo, l'adeguatezza e la completezza della risposta assistenziale ai bisogni della popolazione.

La finalità di questo testo di legge mira a realizzare una migliore organizzazione dei servizi sanitari regionali sul territorio, anche attraverso uno sviluppo integrato delle professionalità come di recente ha previsto il decreto legge Balduzzi sulla riforma delle cure primarie, nel rispetto delle competenze legislative attribuite alla Regione. Al riguardo, è d'uopo precisare che alla Regione sono consentiti spazi di intervento legislativo sia con riferimento alla competenza concorrente in materia di tutela della salute, sia con riferimento a competenze residuali per ciò che attiene alle modalità di organizzazione dell'esercizio del servizio sanitario. Di conseguenza, l'intervento legislativo in esame si va a collocare entro questi vincoli disciplinando gli aspetti relativi alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intramoenia. Su tale punto, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2008 con la quale è stato chiarito, con riferimento all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, che l'organizzazione sanitaria è parte integrante della materia costituita dalla "tutela della salute", di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Oltre ai sopra esplicitati vincoli di natura legislativa, nella redazione di questo testo di legge si è tenuto anche conto delle disposizioni normative e contrattuali che regolano i rapporti di lavoro di pubblico impiego, essendo il rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Regionale regolato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare del principio di esclusività di tale rapporto e sue possibili deroghe, secondo quanto previsto da disposizioni speciali.

Ancora, giova sottolineare che, in altre analoghe occasioni riguardanti l'attività libero professionale intramuraria, la legislazione statale (decreto legge n. 402 del 2001, convertito dalla legge 1 del 2002), aveva consentito alle Aziende, previa autorizzazione della Regione, la remunerazione agli infermieri dipendenti a tempo pieno di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, in regime libero professionale.

Inoltre, è da ricordare che anche l'orientamento delle iniziative legislative a livello parlamentare, sopracitate, si muoveva proprio nell'ottica di porre in essere misure concrete per dirimere le questioni in merito alla carenza di personale infermieristico prevedendo, per legge, la possibilità di svolgere la libera professione infermieristica intramoenia ed extramoenia, eliminando addirittura il carattere di esclusività del rapporto di lavoro che lega l'infermiere pubblico dipendente e gli altri professionisti sanitari non medici alle amministrazioni pubbliche, proprio a sancire che il regime di esclusività non sussiste più neanche per il personale medico, per i farmacisti, per i veterinari e per i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Venendo nello specifico all'iter procedurale di questo testo di legge, è da evidenziare che lo stesso deriva dalla trattazione abbinata, per competenza, di due proposte di legge vertenti su identica materia, presentate, la prima, dal Consigliere Chiesa e la seconda sottoscritta da un numero di Consiglieri del Partito Democratico, di cui il primo firmatario è il Consigliere Ferrando, e dal Consigliere Benzi, del Gruppo SEL.

Dall'esame delle suddette proposte di legge in sede di Commissione, si è proceduto all'elaborazione del testo unificato, che ha successivamente accolto ulteriori proposte emendative, derivanti anche dai suggerimenti e osservazioni avanzati nel corso delle audizioni che si sono svolte sulle proposte di legge medesime. Infatti, la Commissione ha svolto un ampio calendario di incontri, convocando i Rappresentanti delle categorie interessate e delle Organizzazioni sindacali, che hanno, pertanto, espresso il loro punto di vista in materia.

Nel merito, l'articolato di legge, come definito, prevede, sempre al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, la possibilità per il personale sanitario non medico che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000, di esercitare attività libero professionali, che già presta in equipe a supporto del professionista, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda in cui opera e, in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati, con l'autorizzazione e secondo le modalità organizzative disciplinate dall'Azienda stessa. Pertanto, il testo unificato intende dare risposta ad una triplice finalità:

- 1. garantire l'adeguatezza e la completezza della risposta assistenziale ai bisogni della popolazione;*
- 2. mettere la professionalità degli operatori delle professioni sanitarie a libera disposizione dei cittadini ai quali deve essere garantito il diritto di libera scelta del professionista infermiere, usufruendo di prestazioni assistenziali svolte da soggetti che possiedono competenze certificate, arginando in tal modo il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione, e ottenendo un servizio certificato e controllato anche a domicilio;*
- 3. offrire la possibilità al personale della categoria in questione di poter far fronte ai nuovi costi della vita, agevolando contestualmente coloro che si affacciano al mondo del lavoro che potranno così avere una più ampia disponibilità di professioni che consentano una pluralità di sbocchi lavorativi, in tal modo anche più remunerativi.*

Di conseguenza, l'esercizio libero professionale rappresenterà un valore aggiunto per la costante ridefinizione delle modalità e dei contenuti della risposta assistenziale infermieristica e per l'ulteriore crescita e visibilità degli operatori stessi, oltre che ad un aumento in termini di risorse finanziarie da parte dell'Azienda che introita parte della somma versata dall'utente.

Al suo interno, il testo unificato stabilisce, al fine di garantire una funzione di coordinamento a livello regionale, che l'Esecutivo adotti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, una direttiva vincolante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/2006, per disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio della suddetta attività libero professionale. Inoltre, il testo contiene l'obbligo, nei confronti delle Aziende sanitarie, di adeguare, nel termine di centoventi giorni dalla data di adozione della direttiva regionale, i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva medesima, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.

Infine, è significativo segnalare che, dall'attuazione di questo testo unificato di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che, pertanto, tale testo ben si colloca nel panorama legislativo e nel contesto finanziario del Paese in questo momento di particolare crisi.

In conclusione, si auspica che questa Assemblea legislativa voglia suffragare il testo di legge ad ampia maggioranza di voti, in analogia a quanto avvenuto in sede di Commissione e per cui si ringraziano i Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti e l'Assessore competente per la disponibilità e l'apporto collaborativo dimostrati nel corso dell'esame.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 10 agosto 2000, n. 251 è pubblicata nella G.U. 6 settembre 2000, n. 208;*
- *la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 7

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma statale delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 2 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l'attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line. L'attività delle Online Travel Agency è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle agenzie di viaggio e turismo e del commercio elettronico.

Articolo 3 (Attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).
2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.
3. Nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l'organiz-

- zazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.
4. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero che si estendano per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
 - a) trasporto;
 - b) alloggio;
 - c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.
 5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:
 - a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;
 - b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turistico-ricettive;
 - c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
 - d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;
 - e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
 - f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;
 - h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;
 - j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;
 - k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;
 - l) organizzazione di viaggi con annesso vendite promozionali;
 - m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
 - n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.
 6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.
 7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

Articolo 4 (Uffici di biglietteria)

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Articolo 5 (Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, è delegato alle province competenti per territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 (Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le province possono stipulare protocolli d'intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di subdelegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell'abusivismo.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Articolo 7 (Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale opera l'agenzia, in quanto sussistano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato TULPS.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento di quanto previsto dalla presente legge.
4. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione.
5. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al nullaosta dello Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della legge di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
7. L'apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che s'intendono adibire a sede secondaria. La comunicazione, in particolare, dovrà indicare:
 - a) la denominazione e la ragione sociale dell'agenzia di viaggi principale;
 - b) la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggi principale e la copia dell'appendice dell'assicurazione, di cui all'articolo 11, che attesti che l'assicurazione sia stata estesa all'attività della sede secondaria;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) le generalità del titolare dell'agenzia principale, persona fisica o giuridica; per le società si dovrà indicarne l'esatta denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante.
8. La mancanza dei requisiti di cui al comma 7 comporta la chiusura delle sedi secondarie sino alla regolarizzazione degli stessi.
9. La Provincia, entro trenta giorni dal rilascio di nuove autorizzazioni o dall'apertura di sedi secondarie, inserisce sul sistema Infotrav (Informazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio) i dati relativi alle nuove autorizzazioni o all'apertura di sedi secondarie.

10. La chiusura definitiva dell'attività di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi principale, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, alla Provincia territorialmente competente che, a sua volta, provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'aggiornamento del sistema Infotrav di cui al comma 9.

Articolo 8 (Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, da inoltrarsi alla Provincia tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, deve contenere:
 - a) le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società;
 - b) il codice fiscale o la partita IVA;
 - c) la denominazione prescelta;
 - d) l'ubicazione dei locali di esercizio;
 - e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;
 - f) il nominativo del direttore tecnico secondo quanto previsto dall'articolo 13.
2. Le agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA) devono, altresì, allegare alla domanda di cui al comma 1, con l'esclusione dell'ubicazione dei locali di esercizio:
 - a) certificazione o attestato, rilasciato dal Registro (Registro.it), competente in materia di anagrafe dei domini Internet italiani, a favore del titolare dell'autorizzazione richiesta;
 - b) nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare;
 - c) ubicazione della residenza o della sede legale, che devono essere comunque in Italia o in un altro Stato membro della UE;
 - d) elenco delle attrezzature utilizzate per la gestione on line dei servizi.
3. La Provincia adotta l'atto finale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Le agenzie aperte al pubblico devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, mentre le OLTA o OTA devono pubblicarla sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della propria attività.
5. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
 - a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
 - b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
 - c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

Articolo 9 (Variazioni delle condizioni)

1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che viene comunicata alla Provincia competente secondo quanto disposto al comma 4.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecu-

zione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.

Articolo 10 (Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.
2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

TITOLO III TUTELA DELL'UTENTE

Articolo 11 (Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'articolo 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Provincia copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione.
4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

Articolo 12 (Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dal Codice del Turismo e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.
3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.
5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini sia tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.

6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV RESPONSABILITA' TECNICA

Articolo 13 (Responsabile e direttore tecnico)

1. L'agenzia é organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e dall'articolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo.
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.
4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.
5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.
6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, quando chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

Articolo 14 (Elenco regionale dei direttori tecnici)

1. La Regione tiene l'elenco dei direttori tecnici abilitati.
2. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:
 - a) coloro che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, conseguano l'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 13;
 - b) coloro che risultino iscritti nell'elenco regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso della qualifica di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco devono presentare domanda alla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento. La Regione assume il relativo atto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 15 (Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri)

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate, abbiano necessità di utilizzare le figure

professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.

2. Le agenzie, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente.

Articolo 16 (Registro delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Presso la Regione é istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, ad esercitare l'attività di cui all'articolo 3.
2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione.
3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.
4. Il registro é aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

TITOLO V ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 17 (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. Rimane esclusa ogni attività d'intermediazione e di vendita al pubblico.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
 - b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
 - c) le generalità del legale rappresentante;
 - d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
 - e) l'iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.
3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.
4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'Allegato 1 al Codice del Turismo e dal d.lgs. 206/2005.
5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:
 - a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
 - b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
 - c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.
6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.
7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie. Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di tre mesi dall'inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.
10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.
11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell'articolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.
12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.
13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.
14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentano carattere turistico.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 18 (Sanzioni amministrative. Decadenza)

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della l. 689/1981, si applicano le norme del presente articolo.
2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge é soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e agli articoli 13 e 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.
5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 ad euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione é sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.
6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 7, commi 7 e 10, 9 comma 1, 11 e 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, lo schema tipo di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo cui all'articolo 8.
2. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 16.
3. Le associazioni di cui all'articolo 17, comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano in regola con gli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, devono inviare la dichiarazione prevista dal l'articolo 17, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 20 (Rapporti finanziari. Delega)

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge é riconosciuto a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

Articolo 21 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
 - b) la legge regionale 5 novembre 1999, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));
 - c) l'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 44 (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));
 - d) l'articolo 60 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014 N. 7

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Angelo Berlangieri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 132 in data 13 dicembre 2013;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 dicembre 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 322;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 19 dicembre 2013;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 20 marzo 2014;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2014;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 17 aprile 2014.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI*Nota all'articolo 1*

- *Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è pubblicata nella G.U. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.;*
- *la legge 28 novembre 2005, n. 246 è pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2005, n. 280;*
- *la direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, è pubblicata nella G.U.U.E. 3 febbraio 2009, n. L 33.*

Nota all'articolo 3

- *La legge 27 dicembre 1977, n. 1084 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1978, n. 48.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

Nota all'articolo 6

- *La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;*
- *la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 7

- *Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.;*

- *la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376;*
- *il regio decreto 18 giugno 1931 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.;*
- *la legge 22 luglio 1975, n. 382 è pubblicata nella G.U. 20 agosto 1975, n. 220.*

Note all'articolo 12

- *La direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 è pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 1990, n. L 158;*
- *il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.;*
- *la legge 29 luglio 2003, n. 229 è pubblicata nella G.U. 25 agosto 2003, n. 196.*

Note all'articolo 13

- *Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 è pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255;*
- *la direttiva 2006/100/CE del del Consiglio del 20 novembre 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2006, n. L 363;*

Note all'articolo 17

- *La legge 11 agosto 1991, n. 266 è pubblicata nella G.U. 22 agosto 1991, n. 196.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Politiche e Professioni Turistiche.

LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le province interessate, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle province, nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:
 - a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alienativi di specie ittiche;
 - b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE;
 - c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;
 - d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;
 - e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;

- f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13.
2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.
 3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

Articolo 3 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
 - a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
 - c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle province;
 - e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
 - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;
 - g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;
 - h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.
2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

Articolo 4 (Competenze delle province)

1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobologico.
3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

Articolo 5 (Commissioni tecnico consultive provinciali)

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 6 (Carta ittica regionale)

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE.
2. La carta ittica, in particolare:
 - a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
 - b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
 - 1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;
 - 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
 - 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
 - 4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
 - 5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
 - 6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
 - c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.
4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.

Articolo 7 (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)

1. Le province, sulla base della carta ittica, provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:
 - a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;
 - b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.
2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Provincia, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

Articolo 8 (Riserve turistiche)

1. Le province possono autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifi-

che zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni.

2. La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A.
3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.
4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 9 (Esercizio della pesca)

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.
2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A.
3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta:
 - a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;
 - b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

Articolo 10 (Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:
 - a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
 - b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;
 - c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
 - d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;
 - e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.
3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati

dalle province e al superamento di un esame di abilitazione.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13.
5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.
7. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.

Articolo 11 **(Validità dei titoli abilitativi di pesca)**

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.
2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).
3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.
4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio gli eventuali cambiamenti di residenza.
5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

Articolo 12 **(Tasse sulle concessioni regionali)**

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1.
2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.
3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.

Articolo 13 **(Tesserino regionale segna catture)**

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamen-

to della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

Articolo 14 (Autorizzazioni)

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Provincia rilascia l'autorizzazione, sentito l'ente gestore competente.
2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Articolo 15 (Limitazioni e divieti)

1. Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.
2. Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ACQUE

Articolo 16 (Immissione di materiale ittico)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.
2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.
3. Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.
4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.

Articolo 17 (Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.
2. La Provincia ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.
3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

Articolo 18 (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna)

1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.
2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.
3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.
4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.
5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
 - a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immisione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
 - b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.
6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle province.
7. Le province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

Articolo 19 (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)

1. Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

Articolo 20 (Risarcimento del danno)

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo.

TITOLO V
GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI

Articolo 21
(Gestione di vivai ittici)

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

Articolo 22
(Gare e raduni di pesca)

1. Le province, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.
4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'articolo 15, comma 1.
5. Le province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.
6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. Le province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

TITOLO VI
VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 23
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli

- altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.
2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.
 3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.
 4. Le province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e di protezione ambientale.
 5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.
 6. Le associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 24 **(Sanzioni amministrative)**

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
 - b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
 - c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
 - d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;
 - e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:
 - 1) subacquea;
 - 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - 3) con l'uso di fonti luminose;
 - 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
 - f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
 - g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
 - h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui

- alla presente lettera;
- i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
 - j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
 - k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;
 - l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
 - m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
 - 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;
 - n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
 3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
 4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.
 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII NORME FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25

(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)

1. La Regione ripartisce una quota fino al 100 per cento dei proventi della tassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 fra le province, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) 30 per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna provincia, risultante dai versamenti dell'anno precedente delle tasse di cui all'articolo 12;
 - b) 70 per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna provincia, rilevato dalla carta ittica in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi, inoltre, i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.
2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono attribuiti alle province che ne destinano il 100 per cento alle associazioni di pescasportivi, rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.
3. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12, destinati alle province da parte della Regione, sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

Articolo 26
(Norma transitoria)

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.
2. La Commissione tecnico-consultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza.
3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.
4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l'opportuno adeguamento.
5. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime.
6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);
 - b) i commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Articolo 28
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.
2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
 - a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;
 - b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;
 - c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;
 - d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.
4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.
5. La pesca con ciambella.
6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.
8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:
 - a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;
 - c) controllo delle specie invadenti.
9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al r.d. 1604/1931, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:
 - a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;
 - b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;
 - c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
 - d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);
 - e) la pesca con le mani;
 - f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;
 - g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;
 - h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
 - i) la pesca a strappo;
 - j) la pesca subacquea;
 - k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
 - l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
 - m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
 - n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;
 - o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
 - p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.
2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20

Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 40
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	1° aprile	30 maggio
Trote europee del genere Salmo	tramonto della prima domenica di ottobre	un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio <i>Exos lucius</i>	1° febbraio	15 aprile
Tinca <i>Tinca tinca</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	15 aprile	15 giugno
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	15 aprile	15 giugno
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014 N. 8

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 138 in data 31 gennaio 2014;*
- b) *il disegno di legge - che ha assorbito la proposta di legge n. 285 (di iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi, Maurizio Torterolo, Gino Garibaldi) "Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne)" - è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 febbraio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 329;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 5 febbraio 2014;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 24 marzo 2014;*
- e) *la II Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, nella seduta del 25 marzo 2014;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2014;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 17 aprile 2014.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2000, n. L. 327;*
- *la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 luglio 1992, n. L. 206.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;*
- *la legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O..*

Nota all'articolo 10

- *La legge 13 marzo 1958, n. 250 è pubblicata nella G.U. 5 aprile 1958, n. 83.*

Nota all'articolo 12

- *La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O..*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5.*

Note all'articolo 23

- *La legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990, n. 11;*
- *la legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;*
- *la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 28

- *Il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è pubblicato nella G.U. 23 gennaio 1932, n. 18.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Politiche Agricole e della Pesca.